DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' DEI SETTORI AGRICOLO E AGROALIMENTARE

Art. 33

Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro

Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' inserito il seguente: «Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».

Versione in vigore dal 25 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare
Estremi	Legge 28 luglio 2016, n. 154
Titolo	IV — Disposizioni relative a singoli settori produttivi
Capo	III — Disposizioni in materia di produzione del burro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/deleghe-al-governo-e-ulteriori-disposizioni-in-materia-di/art-33-semplificazioni-in-materia-di-tenuta-di-registri-di-carico-e-scarico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it